

N. 5605/17 R.g.n.r. Mod.21

N. 7701/18 R.GIP.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari

**ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI
MISURE CAUTELARI**

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Roberto Scillitani, letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di

Michele Francesco Pompeo TAMBURRANO, nato il 04/10/1964 a San Severo (FG)

[REDACTED]

Valerio ZIFARO, nato il 07/10/1961 a Roma e residente a Torremaggiore (FG) in via

[REDACTED]

Nada Francesca PENNACCHIA, nata il 05/10/1972 a San Giovanni Rotondo (FG) e residente in San Severo (FG) [REDACTED]

Antonella COLO', nata il 24/07/1971 a San Severo (FG) ed ivi residente in via Padre

[REDACTED]

Felice MONGELLA, nato il 10/01/1964 a San Severo (FG) ed ivi residente in via

[REDACTED]

Giuseppe ALTIERI, nato il 28/08/1954 a San Severo (FG) ed ivi residente in via Matteo

[REDACTED]

Ciro Lucio COLOGNO, nato il 13/12/1967 a San Severo (FG) ed ivi residente in via

[REDACTED]

Francesco ORLANDO, nato il 16/03/1957 a Torremaggiore (FG) ed ivi residente in via

[REDACTED]

Donatina ROMANO, nata il 24/03/1957 a Orsara di Puglia (FG) e residente in San

[REDACTED]

Michele SPONCICHETTI, nato a San Severo (FG) il 26/09/1960 e residente in San Severo (FG) [REDACTED]

Maurizio Maria LEONE, nato a Roseto Valfortore (FG) il 12/04/1952 e residente in Foggia (FG)

indagati per i seguenti reati:

1. **Michele Francesco Pompeo TAMBURRANO**, nella sua qualità di dipendente dell'ASL Foggia con la mansione di operatore tecnico addetto all'assistenza,

dei reati di cui agli artt.81 - 640 comma 2 nr.1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con i seguenti artifici e raggiri:

attestando falsamente all'ASL - FG la sua presenza presso la sede di servizio giacché con il badge non segnava i momenti di abbandono del luogo di lavoro nelle giornate e negli orari di cui allo specchio di seguito riportata.

induceva in errore l'ASL - FG e per l'effetto conseguiva un ingiusto profitto, corrispondente alle remunerazioni e indennità conseguite per le ore non lavorate pari ad euro 199,80 con eguale danno economico dell'ente pubblico.

In San Severo, nelle date di cui allo specchio seguente.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PERIODI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO RILEVATI A CARICO DEL DIPENDENTE TAMBURRANO.

GIORNO	ORA INIZIO TURNO	ORA TERMI NE TURNO	ORA USCITA NON GIUSTIFI CATA	ORA RIENTR O	TOTALE TEMPO ASSENZA NON GIUSTIFICATA
19/09/2017	07:32	15:09	14:29	15:09	00:40
20/09/2017	07:59	15:27	13:30	15:27	01:57
02/10/2017	07:55	15:33	14:40	15:32	00:52
03/10/2017	07:46	15:30	14:44	15:30	00:46
06/10/2017	07:55	15:23	14:31	15:22	00:51
09/10/2017	13:29	21:35	19:19	21:34	02:15
11/10/2017	07:44	15:42	14:42	15:42	01:00
12/10/2017	07:48	15:33	14:38	15:32	00:55
16/10/2017	07:45	15:15	14:05	15:14	01:09

23/10/2017	07:45	15:25	14:40	15:24	00:45
30/10/2017	07:49	15:37	14:27	15:37	01:10
31/10/2017	07:45	16:05	14:24	16:04	01:38
03/11/2017	08:23	15:50	14:17	15:50	01:33
06/11/2017	07:56	15:12	14:36	15:12	00:36
07/11/2017	08:03	15:14	14:32	15:13	00:41
13/11/2017	08:03	15:27	14:13	15:27	01:10
14/11/2017	07:53	15:02	14:30	15:02	00:32
TOTALE					Ore 18 min 30

2. **Valerio ZIFARO**, nella sua qualità di dipendente dell'ASL Foggia con la mansione di collaboratore amministrativo professionale.

in concorso con il dipendente ASL Donatina ROMANO,

dei reati di cui agli artt.81- 640 comma 2 nr. 1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con i seguenti artifici e raggiri:

- attestando all'ASL - FG, la sua presenza presso la sede di servizio - giacché con il badge non segnava l'abbandono del luogo di lavoro - nelle giornate e negli orari di cui al primo degli specchietti a lui riferiti di seguito riportati mentre in realtà non effettuava la prestazione lavorativa;
- attestando all'ASL - FG la riduzione del suo debito orario (il monte orario che avrebbe dovuto recuperare) in misura pari ad ore 965 per il tramite di forzature del sistema informatico dell'ASL operate dal suo complice Donatina ROMANO, addetta al servizio informatico, mentre in realtà non effettuava recuperi né altrimenti dava luogo ad assenze per congedi ordinari o malattie, pur se alcune forzature del sistema informatico riportavano tali causali;

induceva in errore l'ASL - FG e per l'effetto conseguiva un ingiusto profitto, corrispondente alle remunerazioni e indennità conseguite per le ore non lavorate pari ad euro 13.419,47 con eguale danno economico dell'ente pubblico.

In San Severo, nelle date di cui agli specchietti seguenti.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PERIODI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO RILEVATI A CARICO DEL DIPENDENTE ZIFARO ATTRAVERSO L'ATTIVITA' OSSERVAZIONE CONTROLLO PEDINAMENTO ED INDAGINI TECNICHE.

	<u>15:00</u>	<u>18:00</u>	ROMANO D.	27/07/2017	
28/03/2017	07:56	<u>14:00</u>	ROMANO D.	27/07/2017	09:01
	<u>15:00</u>	<u>18:00</u>	ROMANO D.	27/07/2017	
12/04/2017	07:59	<u>14:00</u>	ROMANO D.	27/07/2017	06:01
13/04/2017	08:18	<u>14:00</u>	ROMANO D.	27/07/2017	08:42
	<u>15:00</u>	<u>18:00</u>	ROMANO D.	27/07/2017	
12/05/2017	08:01	<u>14:00</u>	ROMANO D.	12/07/2017	05:50
15/05/2017	08:19	<u>14:00</u>	ROMANO D.	12/07/2017	05:48
25/05/2017	08:19	<u>14:00</u>	ROMANO D.	12/07/2017	05:41
30/05/2017	08:22	<u>14:00</u>	ROMANO D.	27/07/2017	05:38
13/06/2017	08:02	<u>14:00</u>	ROMANO D.	12/09/2017	08:58
	<u>15:00</u>	<u>18:00</u>	ROMANO D.	12/09/2017	
15/06/2017	08:19	<u>14:00</u>	ROMANO D.	12/09/2017	08:41
	<u>15:00</u>	<u>18:00</u>	ROMANO D.	12/09/2017	
13/11/2017	Congedo ordinario		ROMANO D.	19/01/2018	06:00
14/11/2017	Congedo ordinario		ROMANO D.	19/01/2018	09:00
TOTALE					ore 965
					min 13

3. **Nada Francesca PENNACCHIA**, nella sua qualità di dipendente ASL - FG con mansioni di commessa, in concorso con gli altri dipendenti ASL Donatina ROMANO e Michele SPONCICHETTI,

dei reati di cui agli artt.81- 640 comma 2 nr. 1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con i seguenti artifici e raggiri:

attestando all'ASL - FG la riduzione del suo debito orario (il monte orario che avrebbe dovuto recuperare) in misura pari ad ore 1.569 e 59 minuti per il tramite di forzature del sistema informatico dell'ASL operate dai suoi complici Michele SPONCICHETTI e Donatina ROMANO, addetti al sistema informatico, mentre in realtà non effettuava recuperi né altrimenti dava luogo ad assenze per congedi ordinari o malattie, pur se alcune forzature del sistema informatico riportavano tali causali;

inducera in errore l'ASL - FG e per l'effetto conseguiva un ingiusto profitto, corrispondente alle remunerazioni e indennità conseguite per le ore non lavorate pari ad euro 13.768,75 con eguale danno economico dell'ente pubblico.

In San Severo, nelle date, per gli orari e con le false causali di cui allo specchio seguente.

TABELLA RIPILOGATIVA DELLE ASSENZE INGIUSTIFICATE E PRESENZA NON DOCUMENTATA DAL LAVORO RILEVATI A CARICO DELLA DIPENDENTE PENNACCHIA ATTRAVERSO LA DISAMINA DOCUMENTALE.

GIORNO	ORARIO DI ENTRATA	ORARIO DI USCITA	OPERATORE CHE HA INSERITO MANUALMENTE IL DATO	DATA INSERIMENTO MANUALE	TEMPO ASSENZA GIUSTIFICATA
04/11/2013	<u>08:00</u>	<u>14:00</u>	SPONCICHETTI M.	17/12/2014	06:00
18/11/2013	08:03	<u>14:20</u>	SPONCICHETTI M.	18/07/2014	6:17
19/11/2013	<u>16:00</u>	<u>19:00</u>	SPONCICHETTI M.	17/12/2014	03:00
21/11/2013	<u>08:00</u>	14:00	SPONCICHETTI M.	18/07/2014	06:00
25/11/2013	<u>08:00</u>	15:08	SPONCICHETTI M.	18/07/2014	07:07
28/11/2013	<u>16:00</u>	<u>19:00</u>	SPONCICHETTI M.	17/12/2014	03:00
02/12/2013	<u>08:00</u>	<u>14:00</u>	SPONCICHETTI M.	17/12/2014	06:00
11/12/2013	<u>08:00</u>	<u>14:00</u>	SPONCICHETTI M.	17/12/2014	06:00
12/12/2013	<u>08:00</u>	<u>14:00</u>	SPONCICHETTI M.	17/12/2014	06:00
16/12/2013	<u>08:00</u>	<u>14:00</u>	SPONCICHETTI	17/12/2014	06:00

14/09/2017	-AS08 MALATTIA	ROMANO D.	21/11/2017	09:00	
15/09/2017	-AS08 MALATTIA	ROMANO D.	21/11/2017	06:00	
03/10/2017	08:00	14:07	ROMANO D.	04/10/2017	06:07
13/10/2017	-AS08 MALATTIA	ROMANO D.	21/11/2017	06:00	
16/10/2017	08:00	14:05	ROMANO D.	19/10/2017	06:05
18/10/2017	08:00	13:52	ROMANO D.	19/10/2017	05:52
19/10/2017	08:00	12:59	ROMANO D.	21/11/2017	04:59
23/10/2017	AS08 MALATTIA	ROMANO D.	21/11/2017	06:00	
24/10/2017	08:00	14:50	ROMANO D.	21/11/2017	06:50
25/10/2017	AS08 MALATTIA	ROMANO D.	21/11/2017	06:00	
26/10/2017	AS08 MALATTIA	ROMANO D.	21/11/2017	09:00	
27/10/2017	AS08 MALATTIA	ROMANO D.	21/11/2017	06:00	
31/10/2017	08:00	14:08	ROMANO D.	21/11/2017	06:08
TOTALE				ore 1569	min 59

4. Antonella COLO', dipendente dell'ASL Foggia con mansione di coadiutore amministrativo,

con il concorso degli altri dipendenti ASL Maurizio Maria LEONE, Donatina ROMANO e

Michele SPONCICHETTI,

dei reati di cui agli artt.81- 640 comma 2 nr. 1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con i seguenti artifici e raggiri:

attestando falsamente all'ASL - FG la sua presenza presso la sede di servizio nelle giornate e negli orari di cui degli specchietti a lei riferiti e di seguito riportati - mentre in realtà non effettuava la prestazione - in virtù di false attestazioni del suo complice Maurizio Maria LEONE (rilevazioni di presenza datate 30.6.2017, 11.8.2017, 8.11.2017, 10.11.2017, 15.11.2017, 27.11.2017, 30.11.2017, 1.12.2017, 5.12.2017, 13.12.2017), nonché per il tramite di forzature del sistema informatizzato operate dai suoi complici Donatina ROMANO e Michele SPONCICHETTI, addetti al servizio informatico,

induceva in errore l'ASL - FG e per l'effetto conseguiva un ingiusto profitto, corrispondente alle remunerazioni e indennità conseguite per le ore non lavorate pari ad euro 8.870,4 con eguale danno economico dell'ente pubblico.

In San Severo, nelle date e per gli orari di cui agli specchietti seguenti.

22/08/2017	08:00	14:00	ROMANO D.	25/09/2017	09:00
	16:00	19:00			
28/08/2017	08:00	14:00	ROMANO D.	25/09/2017	09:00
	16:00	19:00			
	Cod. 74	Cod. 74			
31/08/2017	08:00	14:00	ROMANO D.	25/09/2017	09:00
	16:00	19:00			
04/09/2017	08:00	14:20	ROMANO D.	11/10/2017	06:20
21/08/2017	08:00	14:00	ROMANO D.	11/10/2017	09:00
	16:00	19:00			
15/11/2017	09:00	14:42	ROMANO D.	08/01/2018	05:42
27/11/2017	08:00	14:33	ROMANO D.	28/11/2017	06:33
30/11/2017	08:00	14:18	ROMANO D.	08/01/2018	06:18
01/12/2017	08:00	15:20	ROMANO D.	05/01/2018	07:20
05/12/2017	08:00	20:07	ROMANO D.	11/12/2017	12:07
13/12/2017	08:00	14:30	ROMANO D.	05/01/2018	06:30
TOTALE					ore 819 min 32

5. **Felice MONGELLA**, dipendente ASL-FG con mansioni di assistente tecnico,

dei reati di cui agli artt. 81 - 640 comma 2 nr.1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con i seguenti artifici e raggiri:

attestando falsamente all'ASL - FG la sua presenza presso la sede di servizio giacché con il badge non segnava i momenti di abbandono del luogo di lavoro nelle giornate e negli orari di cui allo specchio di seguito riportato,

induceva in errore i funzionari dell'ASL - FG e per l'effetto conseguiva un ingiusto profitto, corrispondente alle remunerazioni e indennità conseguite per le ore non lavorate pari ad euro 262,81 con eguale danno economico dell'ente pubblico.

In San Severo, nelle date di cui allo specchio seguente.

- TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PERIODI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO RILEVATI A CARICO DEL DIPENDENTE MONGELLA.

GIORNO	ORA INIZI O TURN O	ORA TERMI NE TURN O	ORA USCITA NON GIUSTIFI CATA	ORA RIEN TRO	TOTALE TEMPO ASSENZA NON GIUSTIFIC ATA
23/09/2017	07:54	14:48	07:55	08:53	00:58
			13:42	14:48	01:06
26/09/2017	07:57	14:50	07:57	08:20	00:23
			13:42	14:48	01:06
28/09/2017	07:50	14:48	13:34	14:48	01:14
28/09/2017					
29/09/2017	07:55	14:46	07:55	08:14	00:19
			13:45	14:46	01:01
03/10/2017	13:51	20:00	13:51	15:10	01:19
04/10/2017	07:46	14:43	13:47	14:43	00:56
05/10/2017	13:55	20:00	13:55	14:47	00:52
			19:06	20:00	00:54
06/10/2017	08:16	14:48	13:35	14:48	01:13
11/10/2017	13:54	20:03	13:54	14:51	00:57
12/10/2017	14:43	20:00	18:32	19:22	00:50
13/10/2017	08:10	14:47	11:54	12:16	00:22
18/10/2017	07:57	14:42	13:36	14:41	01:05
19/10/2017	14:04	20:00	14:04	15:08	01:04
21/10/2017	14:38	22:50	19:10	22:50	03:40
24/10/2017	13:53	20:00	13:53	14:53	01:00
26/10/2017	13:55	23:00	13:55	15:07	01:12
			20:03	23:00	02:57
27/10/2017	06:07	13:48	06:07	08:14	02:07
31/10/2017	13:53	20:01	13:53	14:58	01:05
<i>Totale</i>					ORE 24 MINUTI 12

8
~

6. **Giuseppe ALTIERI**, dipendente dell'ASL Foggia con mansioni di Direttore di struttura complessa - anestesia rianimazione terapia antalgica dell'ospedale di San Severo,

dei reati di cui agli artt. 81 - 640 comma 2 nr.1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con i seguenti artifici e raggiri:

attestando falsamente all'ASL - FG la sua presenza presso la sede di servizio giacchè con il badge non segnava i momenti di abbandono del luogo di lavoro - nelle giornate e negli orari di cui allo specchio di seguito riportato - ed inoltre con gli artifici consistiti nel dichiarare di aver realizzato prestazioni aggiuntive quali straordinari lavorativi e l'effettuazione di anestesie nelle date del 5-6-9/febbraio/2015; 13-20/maggio/2015; 1/luglio/2015; 6-25-26/agosto/2015; 1-8-16-22/settembre/2015; 22-23-28/ottobre/2015; 4-17-24-/novembre/2015; 28/dicembre/2015; 27/gennaio/2016; 02/febbraio/2016; 1-30/marzo/2016; 20/settembre/2016; 3/novembre/2016; 1-2/dicembre/2016; 14-21-22/febbraio/2017; 1-8-18/marzo/2017; 27/aprile/2017; 3-24-29-30/maggio/2017; 13-17-23-26/luglio/2017; 2/agosto/2017; 4/ottobre/2017; 8/novembre/2017, mente tanto non era avvenuto, induceva in errore l'ASL - FG e per l'effetto conseguiva un ingiusto profitto, corrispondente alle remunerazioni e indennità conseguite per le ore non lavorate pari ad euro 20.157.40 con eguale danno economico dell'ente pubblico.

In San Severo, nelle date e per gli orari di cui allo specchio seguente.

- TABELLA RIPILOGATIVA DEI PERIODI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO RILEVATI A CARICO DEL DIPENDENTE ALTIERI.

GIORNO	OR-1 INIZIO TURNO	OR-1 TERMI NE TURNO	OR-1 USCITA NON GIUSTIFI CATA	ORA RIENTR O	TOTALE TEMPO -ASSENZ -NON GIUSTIFI CATA
02/08/2017	08:00	14:04	14:39	15:10	00:40
	cod. 72	cod. 72			
	14:05	19:58			
20/09/2017	08:05	09:42	14:19	19:03	04:44

	09:43 cod. 72	16:12 cod. 72			
	16:13	19:37			
26/09/2017	07:48 cod. 72	13:49 cod. 72	14:00	19:32	05:32
	13:50	19:38			
03/10/2017	07:39 cod. 72	13:42 cod. 72	14:12	19:00	04:48
	13:43	19:26			
10/10/2017	07:56 cod. 72	13:56 cod. 72	14:29	18:41	04:12
	13:57	19:01			
12/10/2017	07:48 cod. 72	13:59 cod. 72	14:35	18:48	04:13
	14:00	19:46			
Totale				ORE 24	MINUTI 09

7. **Ciro Lucio COLOGNO**, con il concorso di **Donatina ROMANO** e **Michele SPONCICHETTI**, nella sua qualità di dipendente dell'ASL Foggia con mansione di operatore tecnico specializzato – autista ambulanza,

dei delitti di cui agli artt. 81 – 640 comma 2 n.1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attestando falsamente all'ASL - FG la sua presenza presso la sede di servizio nelle giornate e negli orari di cui agli specchietti a lui riferiti di seguito riportati - mentre in realtà non effettuava la prestazione – in virtù di mancate timbrature del cartellino segnatempo nonché di forzature del sistema informatizzato operate talvolta dal COLOGNO direttamente o per mezzo di ignoti complici e altre volte dai suoi correi Donatina ROMANO e Michele SPONCICHETTI, addetti al servizio informatico;

induceva l'ASL - FG e per l'effetto conseguiva un ingiusto profitto, corrispondente alle remunerazioni e indennità conseguite per le ore non lavorate pari ad euro 18.516 con eguale danno economico dell'ente pubblico.

8. **Francesco ORLANDO**, nella sua qualità di dipendente dell'ASL Foggia con mansione di *caudiatore amministrativo*, in concorso con **Donatina ROMANO e Michele SPONCICHETTI**, dei delitti di cui agli artt. 81 – 640 comma 2 n.1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attestando falsamente all'ASL - FG la sua presenza presso la sede di servizio nelle giornate e negli orari di cui alla tabella a lui riferita di seguito riportata - mentre in realtà non effettuava la prestazione – in virtù di di forzature del sistema informatizzato operate dai suoi complici **Donatina ROMANO e Michele SPONCICHETTI**, addetti al servizio informatico, e talvolta facendo risultare all'archivio informatizzato – sempre per il tramite dei suoi due citati complici – delle assenze giustificate dal servizio mentre non vi era invece giustificazione alcuna, induceva in errore l'ASL - FG e per l'effetto conseguiva un ingiusto profitto, corrispondente alle remunerazioni e indennità conseguite per le ore non lavorate pari ad euro 5.761,73 con eguale danno economico dell'ente pubblico.

In San Severo, nelle date, per gli orari e con le false causali di cui allo specchio seguente.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ASSENZE INGIUSTIFICATE E PRESENZA NON DOCUMENTATA DAL LAVORO RILEVATI A CARICO DEL DIPENDENTE ORLANDO ATTRAVERSO LA DISAMINA DOCUMENTALE.

GIORNO	ORARIO DI ENTRATA	ORARIO DI USCITA	OPERATORE CHE HA INSERITO MANUALMENTE IL DATO	DATA INSERIMENTO MANUALE	TEMPO ASSENZA GIUSTIFICATA
14/01/2014	08:00	18:36	SPONCICHETTI I.M.	18/07/2014	10:36
17/01/2014	08:00	13:44	SPONCICHETTI I.M.	18/07/2014	05:44
21/01/2014	08:00	18:52	SPONCICHETTI I.M.	18/07/2014	10:52
23/01/2014	08:00	18:50	SPONCICHETTI I.M.	18/07/2014	10:50
27/01/2014	08:00	13:56	SPONCICHETTI	18/07/2014	05:56

02/02/2017	<u>CONGEDO ORDINARIO</u>		SPONCICHETTI I M.	20/02/2017	06:00
08/02/2017	08:00	13:48	ROMANO D.	21/08/2017	05:48
28/02/2017	<u>CONGEDO ORDINARIO</u>		SPONCICHETTI I M.	02/03/2017	06:00
24/03/2017	08:00	14:00	ROMANO D.	21/08/2017	06:00
(Ø) 28/03/2017	07:54	19:00	ROMANO D.	21/08/2017	----
(Ø) 29/03/2017	08:00	14:00	ROMANO D.	21/08/2017	----
14/04/2017	07:36	14:00	SPONCICHETTI I M.	08/06/2017	06:24
02/05/2017	<u>CONGEDO ORDINARIO</u>		ROMANO D.	12/07/2017	06:00
10/05/2017	<u>CONGEDO ORDINARIO</u>		ROMANO D.	12/07/2017	06:00
15/05/2017	<u>CONGEDO ORDINARIO</u>		ROMANO D.	12/07/2017	06:00
25/05/2017	07:36	14:00	ROMANO D.	12/07/2017	06:24
23/10/2017	<u>PERMESSO MOTIVI PERSONALI</u>		ROMANO D.	20/10/2017	06:00
24/10/2017	08:00	19:14	ROMANO D.	10/11/2017	11:14
TOTALE					Ore 567 min 06

letta la richiesta formulata dal P.M. in data 7.5.19, di applicazione della misure cautelari personali coercitive ed interdittive con contestuale revoca dell'ordine di esecuzione della ordinanza cautelare emessa da questo ufficio il 6.5.2019 (all'esito di precedente richiesta cautelare dep. l'11.3.2019), a causa delle errate generalità anagrafiche di alcuni degli indagati;

osserva

sussistono a carico degli indagati gravi indizi di colpevolezza in ordine a tali menzionati reati, emersi **in seguito a quanto riferito da fonte confidenziale alla GdF di San Severo da attività di pedinamento, da riprese visive dei luoghi ove era collocato il marcatore segnatempo e dei luoghi di entrata e di uscita dei dipendenti ASL FG addetti all'ospedale sanseverese, da acquisizioni dei dati GPS delle vetture in uso a dipendenti ASL FG addetti all'ospedale sanseverese, dalla acquisizione dei dati presenti negli**

archivi informatici ASL FG (in realtà nella materiale disponibilità di una società concessionaria dell'ASL) oltre che dei documenti presso gli uffici pubblici (consultati per verificare se le assenze dei dipendenti ASL FG addetti all'ospedale sanseverese fossero dipese da valide ragioni debitamente giustificate o da mere *forzature* degli archivi informatizzati).

Come correttamente rilevato dal PM nella richiesta in esame, dal suddetto materiale investigativo, **compendiato nell'informativa GdF San Severo depositata il 19.2.2019,** sono emerse sostanzialmente quattro modalità di agire fraudolento dirette ad occultare l'assenteismo dei dipendenti:

- la "classica" mancata timbratura del c.d. badge (il cartellino marcatempo) all'atto dell'allontanamento dal servizio, come dimostrato ampiamente da pedinamenti, OPC, videoriprese e acquisizioni dati GPS;
- il recupero del debito orario maturato da alcuni dipendenti (quando ad esempio costoro avevano iniziato il turno di lavoro il più tardi possibile all'interno della consentita fascia oraria di oscillazione) non con l'effettuazione di attività lavorativa in recupero, ma facendo risultare artificialmente detto recupero mediante *forzature del sistema informatico*, cioè con inserimento di dati nell'archivio computerizzato relativi al recupero del debito in assenza di documentazione comprovante che il recupero vi era stato. *Dette forzature erano operate da due addetti al database ASL FG (Donatina ROMANO e Michele SPONCICHETTI), evidentemente per favorire i loro colleghi.* Tale tipologia di frode è emersa avendo avuto cura di verificare quali recuperi di debito orario non erano corredati da idonea documentazione giustificativa;
- facendo risultare artificialmente lo svolgimento di attività lavorativa mediante *forzature del sistema informatico, cioè l'inserimento di dati nell'archivio informatico relativi all'entrata e all'uscita dal lavoro di un dipendente, dati però falsi giacché il dipendente in questione era stato rilevato altrove piuttosto che sul luogo di lavoro in virtù di pedinamenti, OPC, videoriprese e acquisizioni dati GPS* *Dette forzature erano state eseguite dai predetti due addetti al database ASL FG, evidentemente per favorire i loro colleghi;*
- mendace attestazione cartacea della presenza di alcuni dipendenti sul luogo di lavoro o mendace *attestazione cartacea della rilevata giustificazione della loro assenza da parte di un dirigente dell'ASL FG (LEONE Maurizio Maria).* Tali artifici risultano talvolta da pedinamenti, OPC, videoriprese e acquisizioni dati

GPS comprovanti che il dipendente si era trovato in realtà altrove e non sul luogo di lavoro, talaltra dal fatto che il dirigente che aveva effettuato la giustificazione non si era trovato in servizio il giorno della giustificazione, sicché non avrebbe potuto accertare nulla sulla presenza dei colleghi dipendenti sul luogo di lavoro.

Circa la prima delle condotte fraudolente, allora, nessun dubbio può porsi in ordine alla piena utilizzabilità dei filmati delle videoriprese alla luce del condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22972 del 16/02/2018) secondo cui *"Le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 c.p.p., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non"*.

Lo stesso Supremo Collegio ha poi chiarito in più occasione che costituiscono atti irripetibili le immagini tratte dal filmato di una telecamera situata in luogo pubblico cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19594 del 23/03/2004; cfr. altresì Cass. Sez. 6, Sentenza n. 30177 del 04/06/2013 (*"Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, nell'area riservata all'ingresso dei dipendenti di un ufficio postale, ove si trovi l'orologio marcatempo delle presenze giornaliere"*); in motivazione, la S.C. ha chiarito che *l'utilizzabilità delle videoriprese in ambienti dedicati allo svolgimento di attività lavorativa non è preclusa dagli artt. 4 dello Statuto dei lavoratori e 114 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i quali riguardano unicamente i controlli del datore di lavoro sull'esecuzione dell'ordinaria attività lavorativa, non anche quelli destinati a prevenire specifiche condotte illecite del lavoratore ed a tutelare il patrimonio aziendale*).

Quanto alle ulteriori condotte fraudolente, invece, deve tenersi presente quanto previsto dal regolamento della ASL FG circa la attestazione della presenza in servizio (art. 13) ed i debiti orari (art. 5), testualmente riportato sia nella richiesta cautelare che nella CNR della GdF e da intendersi qui per trascritto.

Si passa con ciò alla disamina delle singole condotte addebitate negli 8 capi di imputazione cautelare.

Ebbene, circa **I gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui all'addebito n.1, gli addebiti ascritti al TAMBURRANO, operatore tecnico della ASL addetto alla assistenza,**

sono ampiamente emersi da video riprese e OPC da cui gli inquirenti hanno correttamente rilevato le sue assenze dal luogo di lavoro senza la prescritta marcatura del cartellino segnatempo per un totale di h. 18,30 tra il 19.9.2017 ed il 14.11.2017 (come da tabella allegata al capo 1 di imputazione cautelare), con un ingiusto profitto conseguito pari ad € 199,80 (come da quantificazione operata dalla GdF a p.48 de citata inf. alla luce del CCNL relativo alle prestazioni svolte dal dipendente questione).

Per tali riprese, per i relativi fotogrammi estrapolati e le considerazioni circa il tempo in cui si è allontanato ingiustificatamente dal luogo di lavoro, si richiama quanto riassunto alle pagine 27-46 dell'inf. GdF depositata il 19.2.19 con gli specifici elementi indiziari ivi riportati.

Quanto ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui all'addebito n.2 ascritti allo ZIFARO (collaboratore amministrativo professionale) in concorso con la ROMANO gli elementi conoscitivi acquisiti dalle video riprese, dai pedinamenti e acquisizioni dati GPS (come riassunti alle pagine 50-61 dell'inf. GdF depositata il 19.2.19) hanno lasciato emergere una assenza ingiustificata dal luogo di lavoro senza la prescritta marcatura del cartellino segnatempo per un totale di h. 139,16 tra il 23.11.2016 ed il 8.11.2017 (come da prima tabella allegata alla imputazione cautelare) ed un ingiusto profitto di € 1.692,06 (1 h = € 12,15).

Lo ZIFARO, però, con la complicità della sua collega Donatina ROMANO, addetta all'archivio informatico dell'ASL FG, ha pure attestato fraudolentemente la riduzione del debito orario pari ad h. 965,13 senza in realtà effettuare recuperi di sorta conseguendo così complessivamente un ingiusto profitto pari ad € 11.727,38 (come da seconda tabella allegata alla imputazione cautelare).

E ciò, in 155 giornate lavorative comprese tra il novembre 2013 ed il novembre 2017 in cui è risultata falsamente attestata la presenza sul lavoro o una assenza giustificata dello ZIFARO senza alcuna documentazione attestante la presenza in servizio o la giustificazione della assenza.

Dall'elenco timbrature ed assenze (prospetti analitici che indicano in maniera analitica gli orari di ingresso/uscita, data/ora/operatore di inserimento dati, data/ora di chiusura cartellino) acquisito presso gli uffici GPI Spa (società aggiudicataria del servizio di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo automatizzato dell'ASL FG), è infatti emerso l'inserimento di presenze, a mezzo "forzature", non supportate da modelli sostitutivi di timbratura cartacei sottoscritti dal Responsabile di Macroarea e di

assenze giustificate per Congedo Ordinario/Congedo per festività abrogate, senza la relativa domanda ed autorizzazione cartacea firmata dal responsabile del servizio e perciò qualificate correttamente come assenze ingiustificate dal lavoro.

Si condivide, allora, la conclusione degli inquirenti secondo cui la fruizione delle predette assenze giustificate, oltre a non essere stata né richiesta né autorizzata a mezzo di idonei modelli aziendali, non ha avuto altro scopo che ridurre in maniera artificiosa il debito orario del dipendente.

L'annotazione "Congedo Ordinario/Congedo per festività abrogate", del resto, è stata inserita nel sistema di rilevazione presenze relativo a tale indagato a distanza di mesi o addirittura anni senza alcuna documentazione a sostegno e senza alcuna attualità temporale tra la fruizione delle assenze e l'inserimento delle stesse.

Quanto ai fatti contestati all'addebito n.3 si condivide l'assunto accusatorio secondo cui le condotte commesse dalla PENNACCHIA (dipendente con mansioni di commessa assunta nell'ottobre 2012) e dai suoi complici ROMANO e SPONCICHETTI (entrambi addetti al sistema informatico) sono state perpetrate da un lato defalcando il debito orario della PENNACCHIA, pari ad h. 1.569,59, con forzature del sistema informatico (cioè con l'inserimento di dati relativi a recuperi orari senza alcuna documentazione di supporto) da parte dei predetti addetti al servizio informatico dell'ASL, e dall'altro lato mediante giustificazioni solo apparenti delle assenze, inserendo cioè negli archivi informatici dell'ASL delle causali per le assenze (congedi ordinari e malattie) che si sono rivelate fittizie, in mancanza di certificazioni mediche per tali malattie e di documentazione comprovante il congedo della PENNACCHIA.

Il tutto, posto in essere nei giorni e con gli orari specificati nella tabella allegata al capo di imputazione cautelare n. 3, ha consentito a tale indagata di conseguire un ingiusto profitto di € 13.768,5 (come da conteggi riportati a pag. 87 della CNR della GdF; 1 h = € 8,77) con pari danno per la ASL

Gli autori materiali di tali forzature del sistema informatico, evidentemente su richiesta della medesima PENNACCHIA, sono risultati sempre i due addetti ROMANO e SPONCICHETTI.

Dalla documentazione acquisita presso gli uffici ASL FG di San Severo (nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018) presso gli uffici della GPI Spa e presso uffici ASL FG – San Severo (in data 05.05.2018 e 24.08.2018) è infatti emerso che negli archivi dell'ASL Foggia non risultano presenti certificati di malattie tali da giustificare assenza dal lavoro della dipendente Pennacchia Nada Francesca.

Gli elenchi informatici timbrature ed assenze, (prospetti analitici che indicano in maniera precisa gli orari di ingresso/uscita, operatore/data/ora di inserimento dati, data/ora di chiusura cartellino) acquisiti presso gli uffici GPI Spa, riportano l'inserimento di presenze a mezzo "forzature", non supportate da modelli sostitutivi di timbratura cartacei sottoscritti dal Responsabile di Macroarea e di assenze giustificate per Congedo Ordinario/Congedo per festività abrogate, senza la relativa domanda ed autorizzazione cartacea firmata dal responsabile del servizio.

Anche in questo caso, quindi, appare corretta la conclusione degli inquirenti secondo cui la fruizione delle predette assenze giustificate, oltre a non essere state né richiesta né autorizzata a mezzo di idonei modelli aziendali, non ha avuto altro scopo che ridurre in maniera artificiosa il debito orario della dipendente.

L'annotazione "Congedo Ordinario/Congedo per festività abrogate", del resto, è stata inserita nel sistema di rilevazione presenze a distanza di mesi o addirittura anni senza alcuna documentazione a sostegno e senza alcuna attualità temporale tra la fruizione delle assenze e l'inserimento delle stesse.

Va solo aggiunto che nei giorni di gennaio-febbraio-marzo 2015, aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-ottobre-settembre-ottobre-novembre 2016, aprile-maggio 2017 (contraddistinti nella tabella allegata all'addebito n. 3 con il segno *), nei cartellini relativi al servizio prestato dalla dipendente PENNACCHIA sono risultati inseriti *forzature* (con dicitura "smarrimento badge" e "dimenticanza") e ferie senza alcun supporto documentale rinvenuto dalla GdF.

Tali cartellini risultano firmati sia dalla dipendente Pennacchia sia dal dirigente dr. LEONE Maurizio Maria (cui però nulla è stato contestato nell'addebito n. 3), nonostante la sua assenza dal servizio in alcuni di tali giorni o la sua presenza in altri giorni presso sedi diverse da quella di San Severo e per i quali questi non avrebbe quindi potuto certo attestare la presenza della dipendente PENNACCHIA.

Sussistono gravi indizi di colpevolezza anche per i reati di cui all'addebito n.4 a carico della COLO' (coadiutore amministrativo) e dei suoi complici, per tali dovendosi individuare non solo la ROMANO e lo SPONCICHETTI, autori materiale delle forzature del sistema informatico, ma pure dal dirigente di struttura complessa dott. Maurizio Maria LEONE.

Quest'ultimo, infatti, avvalendosi della procedura da seguire per i casi di smarrimento o di dimenticanza del badge- deve ritenersi con elevato grado di probabilità aver attestato falsamente su documenti cartacei la presenza della COLO' pure in alcuni giorni in cui

costei non si era trovata in ufficio, essendo stata pedinata altrove, essendo risultata altrove anche dai dati GPS acquisiti, oltre che videoripresa in luoghi diversi rispetto a quelli in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione lavorativa.

E ciò, anche in giorni in cui il medesimo dott. LEONE non si era trovato in servizio o non aveva prestato servizio a San Severo e per i quali questi non avrebbe quindi potuto certo attestare la presenza della dipendente COLO'.

Il tutto, posto in essere nei giorni e con gli orari specificati nelle due tabelle allegata al capo di imputazione cautelare n. 4, ha consentito alla COLO' di conseguire un ingiusto profitto di € 8.870,4 (come da conteggi riportati a pag. 87 della CNR della GdF) con pari danno per la ASL FG.

L'attività d'indagine nei confronti della COLO' si è articolata anzitutto attraverso attività di pedinamento e osservazione anche con l'ausilio di apparecchiature tecniche (GPS e telecamere) volta a verificare la effettiva presenza in servizio e, in un secondo momento, con la disamina della documentazione acquisita riguardante presenze/assenze e missioni.

Circa la metodologia adoperata dalla GdF relativamente agli accertamenti tramite OCP ed attività tecniche (per i quali l'assenza ingiustificata è stata determinata in complessive h. 124.08 per un ingiusto profitto quantificato in € 1166,8 solo per tale causale: 1 H € 9,4), si riporta per comodità espositiva la sequenza delle attività di accertamento relativa ai giorni 13.6.2017 e 30.6.2017, poi sostanzialmente ripetuta per tutti gli ulteriori giorni indicati nella prima tabella allegata al capo di imputazione cautelare sub 4 (i cui elementi distintivi descritti dal giorno 19.6.2017 al 14.11.2017 alle pag. 88 e seg. della richiesta cautelare, devono intendersi qui per trascritti).

Nel cartellino mensile del 13.6.2017, allora, era indicato quale turno mattutino quello 08:00/14:00 e, quale turno pomeridiano, quello 16:00/ 19:00.

Tutte le marcatura di tale giornata lavorativa non erano avvenute col badge personale ma con inserimenti manuali da parte di dipendente ASL addetto alle presenze (cd. "forzatura").

Dall'analisi della documentazione acquisita non è emersa però la presenza di alcun "modello di rilevazione manuale presenze" inerente il giorno in questione.

Con l'ausilio dell'apparecchio GPS installato sull'autovettura in uso alla Colò (Chevrolet Matiz tg DM 160TX, poi venduta il 20.10.2017, data dalla quale gli spostamenti in auto della indagata non erano stati più monitorati), si è accertato che la stessa alle ore 08.00

non si era recata presso l'ospedale di San Severo per iniziare il proprio servizio, come previsto da regolamento, avendo raggiunto l'ospedale di Torremaggiore alle ore 09.07. In ragione di tanto, alla COLO' è stato addebitato una falsa attestazione in servizio della durata di ore 1 e minuti 07.

Nel cartellino mensile del 30.6.2017, poi, era indicato quale turno mattutino quello 08.00/13.37 e, anche in questo caso, la marcatura delle ore 08.00 non era avvenuta col badge personale ma con inserimenti manuali da parte di dipendente ASL addetto alle presenze, tale operazione è denominata "forzatura".

Dall'analisi della documentazione contenuta nell'allegato 8 del verbale di acquisizione del giorno 26.03.18 presso gli uffici ASL di San Severo, è emersa la presenza di un "modello di rilevazione manuale presenze" inerente il giorno in questione, firmato dal direttore di macrostruttura, Dott. LEONE Maurizio Maria.

Dall'analisi dei cartelli mensili del dott. LEONE, acquisiti nei giorni 21 e 24 agosto 2018, la PG ha però rilevato che il giorno 30.06.2017 lo stesso LEONE era risultato assente dal servizio per "Congedo Ordinario", per cui correttamente è stato ritenuto falso il "modello di rilevazione manuale della presenza" in questione in quanto, per documentata assenza dal servizio del dott. Leone, lo stesso non avrebbe potuto appurare la presenza della dipendente COLO' alle ore 08.00, come invece indicato nel "modello di rilevazione manuale della presenza".

Con l'ausilio dell'apparecchio GPS installato sull'autovettura in uso alla COLO', si è accertato che la stessa alle ore 08.00 non si era recata presso l'ospedale di San Severo o altra struttura ASL per iniziare il proprio servizio, avendo piuttosto presenziato presso l'ospedale di San Severo dalle ore 08.50 alle ore 13.37.

All'esito degli elementi raccolti sopra citati è stato addebitato all'indagata COLO' un tempo di minuti 50 di falsa attestazione in servizio.



RILEVAZIONE MANUALE DELLA PRESENZA

COGNOME E NOME Polo Antonella MATRICOLA N. 110001
REPARTO/SERVIZIO Diretto SL DATA (Mancata Timbratura) 30-06-2017
Tipo di Rilevazione E / U (barrare la voce che NON interessa) Ora (Mancata Timbratura) 08:00

MOTIVI MANCATA RILEVAZIONE ELETTRONICA

- Badge non funzionante
- Badge smarrito
- Badge dimenticato
- Orologio non funzionante
- Altro (da specificare) Dipendente assente in malattia

Firma del Dipendente
Polo Antonella

IL RESPONSABILE REPARTO/SERVIZIO

IL DIRETTORE DI MACROSTRUTTURA

M. Di...

All'esito delle attività di pedinamento, osservazione e attività tecniche (GPS e telecamere), nonché dall'incrocio di tali riscontri con la documentazione acquisita, la GdF ha poi appurato che sistematicamente la dipendente COLO' aveva attestato falsamente la presenza in servizio col metodo delle "forzature"; con tale modalità la stessa in molteplici giornate lavorative non aveva utilizzato il proprio badge personale salvo farsi inserire successivamente nel sistema informatico "CartWeb" la presenza in servizio senza il supporto di modelli sostitutivi di timbratura cartacei, il tutto effettuato con la complicità di personale addetto alla rilevazione presenze.

Da un'attenta disamina della documentazione, **acquisita giusta delega dell'A.G. e d'iniziativa, presso gli uffici ASL FG di San Severo e presso gli uffici della GPI Spa,** si è verificato che anche nel periodo compreso tra novembre 2013 e novembre 2017, l'indagata aveva attestato falsamente la propria presenza in servizio col metodo delle "forzature" non supportate da relativa autorizzazione cartacea in numerose giornate lavorative (nei giorni e con gli orari specificamente riportati nella seconda tabella allegata al capo 4 di imputazione cautelare, da intendersi qui per trascritti, per i quali l'assenza ingiustificata è stata determinata in complessive h. 819.32 per un ingiusto profitto quantificato in € 7.703,6 solo per tale causale: 1 H € 9,4).

Tale verifica si è svolta attraverso l'analisi dell'elenco timbrature ed assenze, (prospetti analitici che indicano in maniera precisa gli orari di ingresso/uscita, data/ora/operatore di inserimento dati, data/ora di chiusura cartellino) acquisiti presso gli uffici GPI Spa.

Inoltre dall'analisi della documentazione contenuta **nell'allegato 8 del verbale di acquisizione del 26.03.18 presso gli uffici ASL di San Severo,** sono emersi "modelli di rilevazione manuale presenze" inerente i seguenti giorni: 11 agosto 2017; 15-27-30 novembre 2017; 01-05-13 dicembre 2017. I predetti modelli risultano firmati dal direttore di macrostruttura, Dott. LEONE Maurizio Maria.

Dall'analisi dei cartelli mensili del dott. LEONE si è rilevato che durante tutti i mesi di novembre e dicembre 2017 lo stesso era risultato assente dal servizio per "Congedo Ordinario".

Ne deriva che correttamente **sono stati ritenuti ideologicamente falsi i modelli di rilevazione manuale delle presenze della COLO' in quanto, per documentata assenza dal servizio del dott. LEONE,** questi non avrebbe potuto appurare la presenza della dipendente COLO' alle ore 08.00, né sottoscrivere tali documenti, come diversamente indicato nei predetti modelli.

REGIONE PUGLIA
A.S.L. FG
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(distanza con L.R. 30/2786, n. 50)
Piazza della Libertà, 1
71019 Foggia

RILEVAZIONE MANUALE DELLA PRESENZA

COGNOME E NOME Luca Anselmi MATRICOLA N. 11200
 REPARTO/SERVIZIO Sanità DATA (Incluso) (Escluso) 19/02/19 19/02/19
 Tipo di Rilevazione E/C (barrare la voce che NON interessa) Ora (Incluso) (Escluso) 08:00 18:00

MOTIVI MANCATA RILEVAZIONE ELETTRONICA

Badge non funzionante
 Badge smarrito
 Badge dimenticato
 Orologio non funzionante
 Altro (da specificare): MASSA + BADGE DISTRACCO

Firma del Dipendente Luca Anselmi IL RESPONSABILE REPARTO/SERVIZIO _____
 IL DIRIGENTE DI MACROSTRUTTURA Antonio

REGIONE PUGLIA
A.S.L. FG
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(distanza con L.R. 30/2786, n. 50)
Piazza della Libertà, 1
71019 Foggia

RILEVAZIONE MANUALE DELLA PRESENZA

COGNOME E NOME Pietro Scudato MATRICOLA N. 11200
 REPARTO/SERVIZIO Distretto S1 DATA (Incluso) (Escluso) 19/02/19 19/02/19
 Tipo di Rilevazione E/C (barrare la voce che NON interessa) Ora (Incluso) (Escluso) 08:00 18:00

MOTIVI MANCATA RILEVAZIONE ELETTRONICA

Badge non funzionante
 Badge smarrito
 Badge dimenticato
 Orologio non funzionante
 Altro (da specificare): MASSA + BADGE DISTRACCO

Firma del Dipendente Pietro Scudato IL RESPONSABILE REPARTO/SERVIZIO _____
 IL DIRIGENTE DI MACROSTRUTTURA Antonio

I gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui all'addebito n.5 sono costituiti soprattutto dai filmati in cui si vede Felice MONGELLA (dipendente della ASL con mansioni di assistente tecnico) abbandonare il luogo di lavoro senza marcare il cartellino segnatempo. Detti filmati sono citati alle pagine 128-153 della CNR della GdF., in cui sono pure riportati i più significativi fotogrammi estrapolati. A tali pagine, e agli elementi di prova ivi citati, si rinvia.

La quantificazione dell'ingiusto profitto operata dalla GdF (a p.154 della informativa depositata il 19.2.19) su h. 24.12 di assenza in n. 18 giornate lavorative oggetto di OCP è stata pari ad € 262,81 (1h = 10,86).

Circa la posizione di ALTIERI Giuseppe (direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione del P.O di San Severo), i gravi indizi di colpevolezza di cui all'addebito n. 6 riassunti nella CNR della GdF oltre che nella richiesta in esame sono costituiti talvolta nell'aver timbrato il cartellino per l'espletamento del turno nelle ore pomeridiane assentandosi per ore senza marcare il relativo badge e, in altre occasioni, attestando di aver eseguito prestazioni aggiuntive (a quelle ordinarie) consistenti in anestesie non dimostrate dalla documentazione acquisita.

In entrambi i casi la retribuzione ottenuta per le relative prestazioni aggiuntive è stata fraudolentemente conseguita.

L'attività d'indagine nei confronti dell'ALTIERI si è articolata anzitutto in attività di pedinamento e osservazione anche con l'uso di apparecchiature tecniche (telecamere) volta a verificare la effettiva presenza in servizio e, in un secondo momento, mediante la disamina della documentazione acquisita inerente le presenze in servizio e le prestazioni aggiuntive in regime libero professionale effettuate dall'indagato.

Circa la metodologia adoperata dalla GdF relativamente agli episodi accertati tramite OCP ed attività tecniche (per i quali l'assenza ingiustificata è stata determinata in complessive h. 24,09 nel periodo compreso tra il 2.8.2017 ed il 12.10.2017 per un ingiusto profitto quantificato in € 1437,40 solo per tale causale; 1 H = € 59,52), si riporta per comodità espositiva la sequenza delle attività di accertamento relativa ai giorni 2.8.2017 e 20.9.2017, poi sostanzialmente ripetuta per tutti gli ulteriori giorni indicati nella prima tabella allegata al capo di imputazione cautelare sub 6 (i cui elementi distintivi descritti per gli episodi del 26.9.2017, 3.10.2017, 10.10.2017 e 12.10.2017 alle pag. 132 e seg. della richiesta cautelare devono intendersi qui per trascritti).

Nel cartellino mensile del 2.8.2017, allora, era indicato quale turno mattutino del dr. ALTIERI quello 08:00/14:04 (con codice 72 ovvero "prestazione aggiuntiva") e, quale turno pomeridiano, quello 14:05/ 19:58.

Dai riscontri effettuati dalla GdF è emerso che alle ore 14.04 circa l'indagato inizialmente aveva segnato il fine turno passando il badge personale salvo poi passare nuovamente il proprio badge per segnare l'inizio di un nuovo turno di lavoro.

Alle 14.39 circa l'Altieri era però uscito dall'ospedale di San Severo per recarsi presso la propria abitazione ove era giunto alle ore 14.57 circa, come indicato nell'annotazione di p.g. del 08.08.2017, come dimostrato dai fotogrammi estrapolati dal breve video girato dalla p.g. in tale circostanza.

All'esito del riscontro sopra citato e dall'analisi del cartellino mensile acquisito, è stato quindi addebita all'indagato Altieri una assenza di 40 minuti non giustificata dal lavoro, prendendo in considerazione il tempo di assenza riscontrato dalla p.g. e quello necessario per far successivamente rientro presso la sede lavorativa in San Severo, non avendo altro dato a disposizione.







Nel cartellino mensile indagato del 20.9.2017 era poi riportate le seguenti timbrature: 08:05/09:42; 09:43/16:12 (con codice 72 ovvero "prestazione aggiuntiva") e turno pomeridiano 16:13/19:37.

Dai fotogrammi estrapolati dalle immagini registrate dalle telecamere installate dalla P.G. e dal riscontro effettuato dai militari operanti (All. 61) **è emerso però che alle ore 14.19 l'Altieri aveva lasciato il proprio posto di lavoro** mettendosi alla guida della sua autovettura Opel Corsa targata FF478ZT e **che alle ore 19.03 l'indagato era rientrato in l'ospedale di San Severo per poi uscirne nuovamente alle ore 19.40 circa**, dopo aver timbrato il cartellino di fine turno.

All'esito del riscontro sopra citato e dall'analisi del cartellino mensile acquisito, è stato quindi correttamente addebitato all'indagato Altieri una assenza non giustificata dal lavoro tempo di ore 4 e 44 minuti.

Come poi rilevato dalla GdF, da un'attenta visione dei filmati prodotti dalle telecamere poste dalla p.g., **le marcature delle ore 16:12 e 16:13 erano pure state effettuate da altro dipendente complice dell'Altieri in quanto lo stesso in tale orario non aveva fatto accesso all'ospedale.**





Dalla consultazione del REGOLAMENTO PER IL RICORSO ALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE. (Allegato alla Delibera nr 1713 del 19.06.07 ASL FG) e del REGOLAMENTO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRA-MOENIA (Regolamento regionale 11.02.2016, n.2), si è inoltre appreso che, in caso di documentata carenza di organico, l'attività medica normalmente espletata può essere integrata col ricorso alle "prestazioni aggiuntive", col fine ultimo di ridurre le c.d. liste d'attesa.

Per tali "prestazioni aggiuntive" viene corrisposta una retribuzione oraria di € 60.00 lordi per il personale avente qualifica dirigenziale.

Dai cartellini del dott. ALTIERI si è rilevato che lo stesso dal febbraio 2015 al novembre 2017 aveva effettuato nr. 80 turni in "prestazioni aggiuntive cod. 72" per eseguire anestesie durante operazioni chirurgiche.

Al fine di verificare la effettiva esecuzione di tali prestazioni la p.g. si è recata presso la sede della sala operatoria dell'ospedale di San Severo ed ha acquisito i registri delle sale operatorie dei reparti di Chirurgia, Ginecologia, Ortopedia ed Oculistica, Urgenze, Urologia, Colonscopie Endoscopie Pediatriche, Broncoscopie, Tracheotomie per il periodo compreso tra il 01.01.2013 ed il 31.12.2017.

Dalla consultazione analitica di tali registri la GdF ha constatato che in alcuni giorni il dott. ALTIERI pur avendo timbrato il proprio cartellino in cod. 72, ovvero in prestazione aggiuntiva, in oltre 40 turni nel periodo febbraio 2015/novembre 2017 (dettagliatamente riportati nel capo di imputazione cautelare n. 6) non aveva effettuato alcuna anestesia, non risultando tra i medici operanti, ma aveva poi percepito il compenso aggiuntivo pari a complessivi € 16.560, in danno dell'ente ASL FG.

Tale dato è stato confermato anche dalle buste paga acquisite e dalle "determinazioni generali", consultabili dall'albo pretorio on line dell'ASL FG, nelle quali è indicata una durata forfettaria di 6 ore a turno aggiuntivo con relativo compenso corrisposto.

Inoltre l'ALTIERI, come appurato dalle attività di pedinamento ed attività tecniche di cui al punto 12.1 della presente c.n.r., nei giorni in cui aveva effettuato il turno mattutino in "prestazione aggiuntiva", si era allontanato senza giustificato motivo dal proprio posto di lavoro durante il turno pomeridiano, così evidenziando l'insussistenza principio di "eccezionalità" (secondo il quale la ratio della "prestazione aggiuntiva" è quella di sussidiarietà alla normale, ma non sufficiente, attività medica ordinaria) alla base della prestazione aggiuntiva, dato che il lavoro "ordinario" non veniva svolto.

Pertanto alle precedenti indennità per prestazione aggiuntiva non spettanti, sono state aggiunte quelle relative ai controlli effettuati in data 02/agosto/2017; 20-26/settembre/2017; 03-10-12/ottobre/2017, per i quali l'indebito compenso è stato quantificato in € 2.160,00.

I gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui all'addebito n.7 contestato oltre che a **Ciro Lucio COLOGNO** (autista di ambulanza della ASL FG) anche a **Donatina ROMANO** ed a **Michele SPONCICHETTI** sono costituiti anzitutto dalle videoriprese

effettuate dalla PG, dai pedinamenti, dall'acquisizione dati GPS e, in più occasioni dalle acquisizioni delle foto pubblicate su Facebook dal medesimo COLOGNO, immagini in cui questi è visibile in situazioni conviviali ed in luoghi diversi in giorni ed orari in cui lo stesso avrebbe dovuto trovarsi invece al lavoro.

Tali assenze dal lavoro hanno trovato "copertura" nelle forzature del sistema informatico dell'ASL in alcune occasioni realizzate direttamente dal COLOGNO o da ignoti complici e in altre dalla ROMANO o dallo SPONCICHETTI (i cui rispettivi addebiti sono analiticamente riportati nelle tabelle allegata al capo di imputazione cautelare n. 7).

Anche in questo caso l'attività d'indagine nei confronti del COLOGNO si è articolata anzitutto in attività di pedinamento e osservazione anche con l'uso di apparecchiature tecniche (telecamere) volta a verificare la effettiva presenza in servizio, oltre che mediante la disamina della documentazione acquisita inerente le presenze in servizio dell'indagato.

Più precisamente, l'attività d'indagine nei confronti del Cologno è stata svolta inizialmente attraverso l'acquisizione di notizie inerenti la presenza in servizio dello stesso e, al fine di verificare la notizie acquisite, sono stati predisposti servizi di pedinamento ed osservazione anche tramite l'installazione di telecamere presso il plesso ospedaliero di San Severo e di un apparecchio GPS sull'autovettura in uso al COLOGNO.

A sostegno delle risultanze derivanti dalle attività d'indagine effettuate dalla p.g. con osservazione, controllo, pedinamento e dalle indagini tecniche, si è provveduto a reperire le foto del COLOGNO dal suo profilo "Facebook" da cui si è evinta la geo localizzazione, corredata di data ed ora, inserita in automatico dal software, nell'atto di scattare e pubblicare le foto, come da impostazioni predisposte dall'utente.

Le risultanze delle indagini tecniche effettuate nei confronti del dipendente Cologno sono riportate nell'apposito fascicolo redatto dal GdF in cui vengono riportati in maniera analitica gli spostamenti riscontrati dall'apparecchio GPS installato sull'autovettura targata FH308GJ ed i fotogrammi estrapolati dalle telecamere installate dalla p.g., nonché le foto reperite sul profilo "Facebook" del Cologno.

Tramite quest'ultimo elemento indiziario atipico è stato possibile acquisire un riscontro oggettivo ai dati forniti dall'apparecchio gps, essendo stata constatata la coincidenza tra la data, l'orario e i luoghi indicati dal gps e quelli indicati sulle foto del profilo "Facebook" dell'indagato, così rendendo inequivocabile la disponibilità della predetta autovettura in capo all'indagato in quegli specifici momenti.

Circa la metodologia adoperata dalla GdF relativamente agli episodi accertamenti tramite OCP ed attività tecniche in n. 54 giornate lavorative (per i quali l'assenza ingiustificata è stata determinata in complessive h. 584.39 nel periodo compreso tra il 9.7.2017 ed il 15.11.2017 per un ingiusto profitto quantificato in € 10.135,38, di cui € 6.080,36 per retribuzione ordinaria -1 H = € 10,4- ed € 4.055,02 per indennità varie, secondo i calcoli riportati a pag. 185 della richiesta cautelare in esame, da intendersi qui per trascritti), si riporta per comodità espositiva la sequenza delle attività di accertamento relativa ai giorni 9.7.2017 e 4.9.2017, poi sostanzialmente ripetuta per tutti gli ulteriori giorni indicati nella prima tabella allegata al capo di imputazione cautelare sub 7 (i cui elementi distintivi descritti per ciascun episodio devono intendersi qui per trascritti).


Nel cartellino mensile del 9.7.2017, allora, e nel brogliaccio timbrature sistema GPI, era indicato quale inizio turno quello delle ore 07:00 e quale termine turno quello delle ore 14:00, senza alcuna pausa o "missione" o altro allontanamento giustificato dalla sede lavorativa.

Tutte le marcatura di tale giornata lavorativa non erano avvenute col badge personale ma con inserimenti manuali da parte di dipendente ASL addetto alle presenze (cd. "forzatura").

Dall'analisi della documentazione acquisita non è emersa la presenza di alcun "modello di rilevazione manuale presenze" inerente il giorno in questione.

Dal riscontro effettuato dalla p.g., allegato all'annotazione del 08.08.2017, si apprende che alle ore 07.00 del 9.7.2017 il Cologno non aveva fatto accesso al plesso ospedaliero di San Severo, anzi, dalla consultazione del suo profilo "Facebook" lo stesso si era trovato nella stessa mattinata, alle ore 12.22 ed alle ore 13.48 a Marina di Lesina presso il lido "Holiday", come indicato nelle foto riportati la geo localizzazione dell'indagato.

All'esito degli elementi raccolti sopra citati (assenza documentazione "forzatura", attività tecniche, relazione di servizio), dall'analisi del cartellino mensile e dei documenti acquisiti è stato addebitato all'indagato Cologno un tempo di ore 7 di falsa attestazione in servizio.



Nel cartellino mensile e nel brogliaccio timbrature sistema GPI del 4.9.2017, poi, era indicato l'inizio turno alle ore 14:00 ed il termine turno alle ore 22:00, senza alcuna pausa o "missione" o altro allontanamento giustificato dalla sede lavorativa.

Tutte le marcatura di tale giornata lavorativa non erano avvenute col badge personale ma con inserimenti manuali da parte di dipendente ASL addetto alle presenze.

Dall'analisi della documentazione acquisita non è emersa la presenza di alcun "modello di rilevazione manuale presenze" inerente il giorno in questione.

L'attività d'indagine nei confronti del Cologno, con l'ausilio delle attività tecniche d'indagine, GPS e telecamere, (fascicolo redatto All. 65) ha avuto il seguente esito:

- **Dalla mezzanotte alle ore 18:00 circa la Fiat 500 del Cologno resta sempre parcheggiata presso l'abitazione dello stesso in via Zannotti.**
- **Il Cologno entra presso la struttura ospedaliera alle ore 18:09.**
- **Esce alle ore 20:27 e non come risulta da cartellino.**

- Dalle ore 20:34 alle ore 22:00 circa l'auto resta parcheggiata in piazza Aldo Moro nei pressi del ristorante "Sansation Japan Restaurant", come confermato dalla foto estrapolata da "Facebook".
- Alle ore 22:16 rientra presso la propria abitazione sita in via Zannotti.

All'esito degli elementi raccolti sopra citati (assenza documentazione "forzatura", attività tecniche, foto estrapolata da "Facebook"), dall'analisi del cartellino mensile e dei documenti acquisiti è stato quindi correttamente addebitato all'indagato Cologno un tempo di ore 5 e minuti 42 di falsa attestazione in servizio, a fronte di 8 ore di lavoro continuativo dichiarate.

Quanto alla "copertura" di tali assenze ingiustificate, si è appurato che il dipendente Cologno in più episodi aveva attestato falsamente la presenza in servizio col metodo delle "forzature", senza utilizzare il proprio badge personale, ma facendo inserire successivamente nel sistema informatico "CartWEb" la sua presenza in servizio senza il supporto di modelli sostitutivi di timbratura cartacei; il tutto effettuato con la complicità di personale addetto alla rilevazione presenze (i rispettivi addebiti alla ROMANO ed allo SPONCICHETTI sono analiticamente riportati nelle tabelle allegata al capo di imputazione cautelare n. 7).

Dalla disanima della documentazione acquisita presso gli uffici ASL FG di San Severo e presso gli uffici della GPI Spa, la GdF ha constatato che nel periodo compreso tra giugno 2017 e settembre 2017 il COLOGNO aveva quasi integralmente attestato la propria presenza in servizio col metodo delle "forzature" non supportate da relativa autorizzazione cartacea; né dalla consultazione degli archivi di polizia è risultata la presenza di denunce di smarrimento del "badge ASL" personale del COLOGNO. In ragione della mancanza dei documenti attestanti la presenza in servizio, non rinvenuti all'esito delle operazioni di acquisizione documentale, tali da giustificare l'inserimento delle c.d. "forzature", dal periodo novembre 2013/novembre 2017 (negli specifici episodi indicati nella seconda tabella allegata al capo di imputazione cautelare sub 7), correttamente al COLOGNO sono state addebitate in 60 giornate lavorative (riscontrate dalla disanima dei cartellini mensili) false attestazioni di presenza sul posto di lavoro.

Il periodo totale di assenza non giustificata/presenza non documentata dal posto di lavoro è risultata pari a ore 512 e minuti 47, con un ingiusto profitto di € 8.380,62, di cui € 5.332,9 (1 h € 10,4) per retribuzione ordinaria ed € 3.047,72 per indennità varie (come da calcoli riportati a pag. 187 della richiesta cautelare).

I gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui all'addebito n. 8 a carico di Francesco ORLANDO (dipendente della ASL con mansioni di coadiutore amministrativo) **in concorso con Donatina ROMANO e Michele SPONCICHETTI** sono illustrati alle pagine 212 – 218 della inf. GdF depositata il 19.2.19 (il cui contenuto deve intendersi qui per riportato), da cui si apprende –sulla base della documentazione acquisita dalla p.g.- che l'ORLANDO è riuscito a truffare l'ASL in base alle *forzature* del sistema informatizzato con cui abbattere il suo debito orario.

E ciò o cancellando dagli archivi le sue assenze dal lavoro senza alcuna documentazione di supporto, oppure rendendo dette assenze giustificate imputandole a congedo ordinario o a malattia, anche in questo caso in mancanza di certificati medici o provvedimenti di collocazione in congedo ordinario per i relativi giorni.

Il tutto, mediante inserimenti fraudolenti nel database della ASL effettuati dai due addetti allo stesso, lo SPONCICHETTI e la ROMANO, ha consentito all'ORLANDO di ottenere un ingiusto profitto di € 5.761,73 (1 H = € 10,16) pari sostanzialmente alla retribuzione corrispondente ad una assenza protrattasi per h. 567,06 nel periodo compreso tra il gennaio 2014 e l'ottobre 2017, nei giorni ed orari specificati nella tabella allegata all'addebito n. 8 (da intendersi qui per riportati).

Va solo aggiunto, circa la posizione degli altri indagati, che le condotte truffaldine addebitate agli indagati ZIFARO, PENNACCHIA, COLO', COLOGNO ed ORLANDO sono state possibili solo grazie al concorso degli addetti ai sistema informatico ROMANO e SPONCICHETTI (le cui "forzature" con rispettive giornate lavorative sono riassunte a pag. 221-222-223 della informativa della GdF dep. il 19.2.2019, il cui contenuto deve intendersi qui per riportato), **avendo costoro sistematicamente fornito "copertura" agli altri suddetti dipendenti permettendo così a costoro, come si è visto, di giustificare fittiziamente prestazioni lavorative in realtà non eseguite.**

Il tutto, negli orari e nei giorni rispettivamente specificati nelle posizioni relative a ciascuno dei dipendenti ZIFARO, PENNACCHIA, COLO', COLOGNO ed ORLANDO
E tale ruolo ha assunto anche il dirigente LEONE Maurizio Maria, sia pure –come visto- in concorso con la sola COLO' Antonella (non essendo stata formalmente sollevata

alcuna contestazione nell'addebito n. 3 **per analoghe condotte poste in essere in favore di PENNACCHIA Nada)** e limitatamente alle false attestazioni in servizio di costei nei **giorni 30 giugno, 15-27-30 novembre, 1-5-13 dicembre 2017, quando il LEONE nulla avrebbe potuto attestare circa la presenza in servizio in determinati orari della COLO'** essendo risultato lo stesso dirigente in tali giorni assente perché in congedo ordinario.

*

Così riassunti i numerosi elementi indiziari acquisiti a carico di ciascun indagato, deve ritenersi corretta **la qualificazione giuridica dei fatti contestati** tenendo conto del condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5837 del 17/01/2013) secondo cui *"La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili"*.

Lo stesso Supremo Collegio (cfr., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19302 del 16/03/2004) ha inoltre precisato che *"Attesa la funzione dei cosiddetti "cartellini segnatempo" di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini), costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili"*; che (cfr. altresì Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8426 del 17/12/2013) *"La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili"* (In motivazione, la Corte ha affermato che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno

economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica"); che (cfr., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 52007 del 24/11/2016) "Ai fini della configurabilità del reato di truffa, sussiste l'ingiustizia del profitto nell'ipotesi in cui il lavoratore -attestando, contrariamente al vero, la propria presenza continuativa in servizio- assicuri un orario ridotto e tuttavia percepisca per intero il compenso stabilito forfettariamente per la giornata lavorativa completa, in quanto l'assenza per alcune ore incide comunque sul sinallagma retributivo, provocando un danno economico al datore di lavoro".

Del pari è ravvisabile il concorso di reati tra le fattispecie contestate avendo la stessa giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45696 del 27/10/2015) precisato che " Il delitto di false attestazioni o certificazioni ex art. 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si consuma con la mera realizzazione, da parte dei pubblici dipendenti, di un comportamento fraudolento consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze, può concorrere con la truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., quando la condotta determina un danno patrimoniale per l'amministrazione, in conformità alla clausola di riserva di cui al primo comma del predetto art. 55-quinquies, che mantiene "fermo quanto previsto dal codice penale".

Quanto alle **esigenze cautelari** deve richiamarsi condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016) secondo cui "In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato".

La stessa Suprema Corte ha poi chiarito a più riprese (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014) che "Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una

diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente"; che (cfr. Cass. Sez.2, n.51843 del 16/10/2013) "In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art.133 cod.pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"; che (cfr. Cass. Sez.3, n.19045 del 18/03/2004) "Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, previsto dall'art.274, lettc), c.p.p., gli elementi di caute-la possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, conside-rate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell'indaga-to può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; peraltro l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell' agente".

Nel caso di specie, allora, ricorrono sicuramente nei confronti degli indagati Valerio ZIFARO, Nada Francesca PENNACCHIA, Antonella COLO', Giuseppe ALTIERI, Ciccò Lucio COLOGNO, Francesco ORLANDO, Donatina ROMANO e Michele SPONCICHETTI specifiche ed inderogabili esigenze cautelari, e in particolare quelle attinenti al concreto e attuale pericolo che gli stessi commettano delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, desunte dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, tutt'altro che occasionali, e dalla personalità degli indagati, valutata alla luce di comportamenti ed atti concreti.

Infatti, anche prescindere da quanto già in tal senso desumibile dalla gravità dei reati per cui si procede, i vari indagati hanno posto in essere con modalità consolidate le plurime ed articolate condotte truffaldine sopra descritte analiticamente per anni o per mesi avvalendosi della complicità degli addetti al sistema informatico della ASL SPONCICHETTI e ROMANO e della constatata mancanza di controlli da parte del personale a ciò preposto.

Né può escludersi che gli indagati possano concordare tra loro versioni di comodo in modo da minimizzare la rilevanza dei fatti contestati, occorre in proposito tenere conto

del coinvolgimento nei fatti addebitati di soggetti di vertice della ASL oltre che di "soggetti posti in posizione nevralgica, quali gli addetti al sistema informatico in evidente collusione con gli altri dipendenti assenteisti.

Al fine di scongiurare, allora, i pericoli di reiterazione di analoghe condotte e di inquinamento probatorio, misura adeguata e sufficiente nei confronti degli indagati ZIFARO, PENNACCHIA, COLO', COLOGNO, ORLANDO, ALTIERI, ROMANO e SPONCICHETTI appare quella degli arresti domiciliari, tenuto conto che non vi sono motivi per dubitare della capacità di autocontrollo degli indagati.

Tale misura appare proporzionata alla entità dei fatti ed alla sanzione che, in caso di condanna, si ritiene potrà essere irrogata, per la quale non è presumibile la concessione del beneficio della sospensione condizionale, in quanto la ripetitività degli articolati comportamenti fraudolenti posti in essere dagli indagati è sintomatico di una prassi consolidata e diffusa, sicché non può effettuarsi allora una prognosi favorevole circa la futura astensione degli stessi dalla commissione di ulteriori reati dello stesso tipo.

Quanto alla posizione di Maurizio Maria LEONE, poi, il numero tutto sommato esiguo di condotte addebitate poste in essere in favore della sola COLO' induce a ritenere idonea ad impedire future condotte fraudolente anche la misura interdittiva della sospensione dal servizio ricoperto e da qualsiasi altro ufficio pubblico.

Circa la posizione degli indagati Michele TAMBURRANO, Felice MONGELLA, invece, la limitata entità del danno patrimoniale arrecato (pari rispettivamente ad € 199,80 e ad € 262,81) e, soprattutto, la mancanza di qualsivoglia concorso con personale addetto al sistema informatico della ASL, induce ad escludere concrete ed attuali esigenze cautelari da preservare mediante misure cautelari, apparendo sufficienti a tal fine anche mere iniziative disciplinari.

In ultimo, non risulta che i fatti descritti siano stati commessi in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o di estinzione del reato o della pena, non sono stati acquisiti allo stato delle indagini elementi suscettibili di favorevole valutazione nei confronti degli indagati, ai sensi dell'art.292 comma 2 ter c.p.p., e si procede per delitti (art.640 c.2 c.p. e art. 55 *quinquies* d.Lgs.n.165/01) per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Va solo aggiunto, infine, che occorre revocare l'analogo ordinanza cautelare emessa da questo ufficio il 6.5.2019, non eseguita a causa delle errate generalità di alcuni degli indagati.

P.Q.M.

Applica nei confronti di Valerio ZIFARO, Nada Francesca PENNACCHIA, Antonella COLO', Giuseppe ALTIERI, Cico Lucio COLOGNO, Francesco ORLANDO, Donat'na ROMANO e Michele SPONCICHETTI (come sopra identificati) la misura degli arresti domiciliari da eseguirsi presso le rispettive abitazioni, prescrivendo loro di non allontanarsi dalle stessa unità immobiliari senza l'autorizzazione dell'A.G. e di non comunicare, con ogni mezzo, con persone diverse da quelle che con gli stessi coabitano o che li assistono (controlli a cura dei i CC competenti per territorio).

Applica nei confronti di Maurizio Maria LEONE la misura interdittiva della sospensione dal servizio ricoperto e da qualsiasi altro ufficio pubblico.

Rigetta la richiesta cautelare nei confronti di Michele TAMBURRANO, Fel'ce MONGELLA e revoca l'ordinanza cautelare emessa da questo ufficio il 6.5.2019.

Prescrive che il verbale di esecuzione della misura sia immediatamente trasmesso a questo Giudice per gli ulteriori adempimenti di competenza, a mezzo fax, oltre che per le vie ordinarie.

Manda alla cancelleria per la trasmissione di questa ordinanza al P.M. richiedente, che ne curerà l'esecuzione ex art.92 disp. att. c.p.p.

Foggia, 13.5.2019

Il Giudice per le indagini preliminari

Dr. Roberto Scillitani

Foggia, 13/5/19



Il Funzionario Giudiziario
Martina M. Rosaria Pagnotta